



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FOLLONI	TRISTANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	REGGIONI	MARA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRANATO	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n. 661/13  
depositato il 16/09/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1 IRPEF-ADD.REG. 2008  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2 IRPEF-ADD.COM. 2008  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 661/13

UDIENZA DEL

02/04/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

462.02.14

PRONUNCIATA IL:

2 APR. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27 OTT. 2014

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Sergio Cina)

La Signora \_\_\_\_\_ come rappresentata e difesa, impugna avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Reggio Emilia, con il quale veniva accertato un maggior reddito ai sensi dell'art. 38 comma 4 del DPR 600/73, relativamente all'anno di imposta 2008.

La parte eccepisce in via pregiudiziale illegittimità dell'accertamento in quanto basato su disposizioni, indici e parametri illegittimi e comunque non applicabili in contrasto con "la riserva di legge" di cui all'art. 23 della Costituzione.

In via principale illegittimità ed inammissibilità del metodo sintetico applicato per la ricostruzione del reddito, violazione delle disposizioni di legge, errata ricostruzione del reddito presunto ed insussistenza dello scostamento per due annualità.

Sostiene poi nel merito che l'accertamento sintetico ha condotto ad imputazioni reddituali prive di attendibilità del tutto insostenibili e ingiustificate.

Ribadisce che tutte le spese della famiglia \_\_\_\_\_ sono state sostenute con il contributo di entrambi i coniugi e dei figli e della madre

Richiama sentenza Corte di Cassazione numero 33/96 secondo la quale è necessario applicare un criterio equitativo basato sulla effettiva capacità di mantenimento dei beni tramite le effettive spese di gestione e manutenzione sostenute in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle autovetture. Principio confermato anche da parte di Telefisco 2010. Afferma che l'applicazione del nuovo redditometro avrebbe avuto effetti decisamente più favorevoli al contribuente, inoltre non è credibile che un contribuente che richieda un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura debba avere un reddito per poter mantenere tale mezzo superiore al finanziamento stesso.

Se l'Ufficio adotta il metodo sintetico deve motivare le ragioni per cui reputa che le formule matematiche che danno concretezza al redditometro diano risultati matematici congrui rispetto all'effettiva capacità contributiva del soggetto accertato. la motivazione non deve essere generica ma dettagliata.

Chiede che venga dichiarata :

In via pregiudiziale la nullità dell'avviso di accertamento in quanto emesso sulla base di disposizioni legislative non conformi al dettato costituzionale ed a norme regolamentari, nonché di indici e parametri illegittimi e da disapplicare ai sensi dell'art. 7 ultimo comma del D.lgs 546/92.

In via principale la nullità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto conseguente ad un utilizzo illegittimo e non motivato del metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo netto.

Nel merito l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto infondato, insostenibile e abnorme in termini di reddito presunto e di conseguenti pretese impositive e sanzionatorie ed emesso in violazione di legge.

In via subordinata chiede un ridimensionamento della rettifica reddituale sulla scorta di tutte le giustificazioni fornite con annullamento delle sanzioni. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.

Resiste l'Ufficio confutando tutte le argomentazioni di parte ricorrente. Afferma in particolare relativamente all'eccezione pregiudiziale che è la stessa legge a prevedere che le tabelle vengano fissate con decreto ministeriale e la piena legittimità è stata sancita con ordinanza n. 297 /2004 della Corte Costituzionale. Circa poi l'eccezione illegittimità e inammissibilità del metodo sintetico e l'insufficiente motivazione, afferma di aver correttamente motivato l'avviso di accertamento in quanto nel caso di accertamento sintetico il compito dell'Ufficio è quello di chiarire quali beni sono nella disponibilità del contribuente e sottrarre, eventualmente, dal calcolo i redditi che il contribuente abbia dimostrato essere già stati tassati oppure non assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 38 comma sei d.p.r.

600/73. Richiama in proposito la sentenza numero 22.936 del 2007 della corte di cassazione secondo la quale i parametri presuntivi per l'accertamento dei redditi che costituiscono cosiddetto redditometro (istituito con legge numero 413/91 ed attuato con i DD.MM. del 1992) danno luogo ad una presunzione

legale ai sensi dell'articolo 2328 del codice civile. Pertanto nel caso di accertamento sintetico è sufficiente che l'ufficio dia la prova della disponibilità dei beni indicati in capo al contribuente. nel caso di specie l'ufficio ha compiutamente esaminato la situazione della contribuente e del nucleo familiare, la motivazione nonché l'attività di accertamento è pienamente conforme al dettato costituzionale e normativo.

I redditi dei familiari eccedenti sono stati utilizzati per abbattere il reddito della contribuente al fine di considerare tutti gli apporti che i familiari avrebbero potuto dare al sostenimento della famiglia. La prova contraria che può essere offerta dalla parte non è stata fornita nel caso concreto se non limitatamente a quanto è stato recepito nell'accertamento.

Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Con memorie aggiunte fa presente che con riferimento al 2007 la ricorrente ha accettato e ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio. i

#### Osserva la Commissione

Il redditometro è uno strumento presuntivo di determinazione del reddito, basato sul sillogismo "si spende tanto perché si è (si deve aver) guadagnato tanto", dove il fatto noto è la spesa, anche attraverso il possesso di determinati beni indice, e quello ignoto, da ricostruire, è il reddito da tassare. Ma è ovvio che il rigore di un simile sillogismo deve essere verificato molto attentamente sia con riferimento alla formazione dello strumento che alla sua eventuale applicazione nel caso concreto. Siamo in presenza di uno strumento che mira a ricostruire il reddito delle persone fisiche muovendo dall'analisi del loro tenore di vita.

L'accertamento prende le mosse dall'art. 38 Dpr 600/73 che al comma 4 all'epoca vigente stabiliva che: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e ..... Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione..."

In base alla lettera della norma si ritiene che l'Ufficio possa e debba prescindere dal metodo sintetico qualora nel caso concreto tale metodo non colga l'obiettivo di individuare la reale capacità contributiva del contribuente.

Nella logica che presiede il redditometro quindi se ad ogni spesa corrisponde, di norma, un reddito attraverso la valutazione e stima di alcune spese, connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi, si può risalire indirettamente al reddito.

A parere della parte, la determinazione sintetica del proprio reddito è da ritenere viziata per mancata adozione di criteri di ragionevolezza, relativamente agli importi "accertati" per il mantenimento dell'immobile di abitazione e delle autovetture e per il fatto che i relativi costi sono stati sostenuti dal nucleo familiare.

L'obiettivo del redditometro è quello di determinare il reddito del ricorrente e anche i parametri devono essere il più possibile aderenti alla realtà.

Il reddito deve essere fondatamente attribuibile al soggetto, non ipotetico e sproporzionato.

L'applicazione del redditometro rappresenta solo un possibile " indizio" uno spunto d'indagine che richiede di essere approfondita, di essere sostenuta e di essere corroborata da altri elementi, prima di poter essere tradotta in rettifica della dichiarazione..

Emerge, peraltro in atti, una donazione di euro 25.120 effettuata dalla \_\_\_\_\_ il 10.10.2007 nei confronti della figlia (che incide anche sull'anno 2008 ) e non si può non tener conto ai fini della formazione di un quadro complessivo anche dei redditi di questa Signora asseritamente convivente con la ricorrente come peraltro già considerato dall'Ufficio (in sede di mediazione per il 2007 e conciliazione per il 2008).

L'Ufficio non può esimersi dall'analizzare la situazione concreta del contribuente al fine di arrivare sempre e comunque ad una quantificazione del reddito attendibile, fondatamente attribuibile alla contribuente.

Il ricorso è pertanto accolto, si ritiene però che l'obiettivo incertezza delle questioni di diritto trattate, configolino quelle eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese di giudizio .

P. Q. M.


La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Reggio Emilia, 02/04/2014

Il Relatore

dott. Mara Reggioni



Il Presidente

dott. Folli Tristano

